



FGA FERRARO GIOVE E
ASSOCIATI

Il fondo rischi



studioferrarogiove.it





La cornice di riferimento

OIC 31

l'accantonamento del fondo rischi deve avvenire solo a fronte di perdite o debiti aventi, alla chiusura dell'esercizio:

- natura determinata;
- esistenza certa o probabile (ma non anche solo possibile o, addirittura remota)
- ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati;
- ammontare della passività attendibilmente stimabile (quindi non determinabile in modo aleatorio ed arbitrario).

27. "un fondo rischi e oneri **non può iscriversi per (...)** coprire **rischi generici**, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e, pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività;" né per "rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare **non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario**. Conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori;"

31" Il processo di stima (..) può richiedere particolari **conoscenze ed esperienze ai** fini della misurazione dei relativi oneri da fronteggiare con la costituzione del fondo. In questi casi, tra gli elementi utili per la valutazione complessiva della congruità del fondo, potrà rendersi necessario:

- conseguire specifiche conoscenze della situazione di rischio ed incertezza in essere;
- **elaborare statistiche per operazioni similari e serie storiche di accadimento in similari fattispecie;**



Il compito di analisi del rischio

Art. 17

2. La struttura ha il compito di valutare, gestire e monitorare i rischi in un'ottica attuale **e prospettica**, anche al fine, nel caso di ricorso all'assicurazione, di fornire all'assicuratore le informazioni minime sul rischio specifico da assicurare per la corretta quotazione del premio, attraverso un **processo di analisi che include una valutazione sia delle prestazioni sanitarie offerte sia dell'utenza che ne usufruisce**.

3. Per la determinazione del **fondo rischi e del fondo riserva sinistri**, **i processi di valutazione**, di cui la struttura si dota, sono effettuati su **base continuativa**, anche per tenere conto dell'insorgenza di nuovi rischi nascenti dall'offerta di nuove prestazioni sanitarie o dal mutamento di quelle già fornite.

4. La struttura predispone una relazione annuale sull'adeguatezza ed efficacia dei processi di valutazione dei rischi, sul **raffronto tra le valutazioni effettuate e i risultati emersi**, nonché sulle criticità riscontrate, proponendo i necessari interventi migliorativi.

Art. 9 FONDO RISCHI

L'importo accantonato ai sensi del comma 1:

a) tiene conto della tipologia e della **quantità delle prestazioni erogate** e delle dimensioni della struttura ed è sufficiente a far fronte, nel continuo, al **costo atteso per i rischi in corso** al termine dell'esercizio;

Art. 16 c. 2

Il processo di stima dei fondi, **in applicazione degli specifici principi contabili di riferimento**, laddove necessario, dovrà richiedere **particolari conoscenze e l'utilizzo di tecniche probabilistico-attuariali** ed **idonee esperienze** ai fini della misurazione dei relativi oneri da fronteggiare con la costituzione dei fondi di cui agli articoli 10 e 11.



Il sistema in sintesi: il calcolo del fondo rischi su base statistica

1. Creazione della serie storica

A. Classificazione dei rischi (ricognizione delle prestazioni erogate)

B. Per ciascun esercizio e tipologia di rischio

1. Ricognizione del numero di prestazioni erogate
2. Ricostruzione del numero di sinistri occorsi in ciascun anno
3. Ricognizione dei sinistri pagati e della relativa tempistica (complicato quando ci siano state una o più assicurazioni)
4. Ricognizione dei sinistri senza seguito
5. Caratteristiche della popolazione servita

2. Quantificazione su base statistica: creazione dell'elenco degli eventi previsti

1. Ricognizione del numero di prestazioni erogate per ciascuna tipologia di prestazione erogata
2. Applicazione al numero di prestazioni del tasso di sinistrosità e calcolo del costo medio del sinistro
3. Applicazione di un correttivo al costo previsto in funzione di eventuale variazione delle caratteristiche (età?) della popolazione servita
4. Variazioni in funzione di eventuali modifiche dell'offerta di servizi
5. Ulteriore accantonamento per eventuali eventi anomali rispetto alla serie storica di cui si sia avuta notizia



Un esempio

Serie Storica (per ciascuna prestazione)

Numero prestazioni	Numero sinistri	Tasso sinistrosità	Costo medio	Età media	Costo minimo	Costo massimo	totale
1000	10	1/100	50	40	20	100	10*50=500



Previsione per l'esercizio (sulla base delle prestazioni erogate)

Numero Prestazioni	Numero sinistri ?	Tasso sinistrosità	Costo medio	Età media	Var. ETA'	Costo minimo	Costo massimo	totale
1500	?	1/100	50	50	93,80%	20	100	?

$$(1500 \times 1/100) \times 50 \times 93,80\% = 697,50$$



Il sistema in sintesi: accantonamenti per rischi rivelati da indici specifici

1. Gli indici specifici di rischio

- a. Incident reporting (possono rivelare quantità o misura)
- b. Procedimenti penali
- c. Richieste di cartelle cliniche

2. Gestione dei rischi eccedenti le previsioni statistiche

- a. Importo eccedente rispetto alle previsioni – revisione dell'importo massimo agli effetti della media
- b. Numero di sinistri eccedente rispetto alla previsione – incremento del numero di eventi previsti



Verifica dei sinistri rivelati da indici specifici

Numero Prestazioni	Numero sinistri ?	Tasso sinistrosità	Costo medio	Età media	Var. ETA'	Costo minimo	Costo massimo	totale
1500	?	1/100	50	50	93,80%	20	100	?

$$(1500 \times 1/100) = \text{NUMERO SINISTRI ATTESI}$$

L'evento rivela un sinistro atteso (per numero e per valore)?

- Si – non richiede appostazione ulteriore
- No – richiede appostazione ulteriore
 - Differenza per valore? Revisione costo massimo della serie
 - Differenza per numero? Aumento del numero dei sinistri attesi



Le difficoltà

- 1. Gestione dei flussi/effetto silos - Dati gestiti (e quindi da raccogliere presso) da tanti uffici diversi**
- 2. Problemi di GDPR:**
 - a. Spesso i dati non sono disponibili in forma aggregata e vanno anonimizzati
 - b. Necessario differenziare i profili di accesso
- 3. Difficoltà a raccogliere i dati da compagnie assicurative (specie se il rapporto è cessato)**
- 4. Assenza di strumenti tecnologici progettati allo scopo**



Interoperabilità fondo rischi e sinistri

Numero Prestazioni	Numero sinistri ?	Tasso sinistrosità	Costo medio	Età media	Var. ETA'	Costo minimo	Costo massimo	totale
1500	?	1/100	50	50	93,80%	20	100	?

$$(1500 \times 1/100) = \text{NUMERO SINISTRI ATTESI}$$

A fronte della ricezione di una richiesta di risarcimento: L'evento rivela un sinistro atteso (per numero)?

- Si – TRASMIGRAZIONE (riduzione del fondo rischi per il valore atteso – aumento fondo sinistri per il valore stimato sui dati disponibili)
- No – aumento fondo sinistri senza riduzione del fondo rischi



Destino del fondo rischi negli esercizi successivi

La trasmigrazione non esaurisce il fondo rischi?

Art. 10 La struttura che opera mediante assunzione diretta del rischio costituisce un fondo specifico a copertura dei rischi individuabili al termine dell'esercizio e che possono dar luogo a richieste di risarcimento a carico della struttura.

I rischi residui (non trasmigrati nel fondo sinistri) restano nel fondo che, nell'esercizio successivo verrà:

- incrementato con i nuovi rischi
- Diminuito (per trasmigrazione) quando si verifichi un sinistro previsto nel fondo rischi nell'anno di competenza della generazione del rischio

Quando si potrà considerare un rischio appostato ormai non più



Impieghi del processo di analisi del rischio

1. Delibera di scelta del sistema di gestione
2. Appostazione fondo rischi
3. Appostazione fondo sinistri
4. Certificazione bilancio
5. Stipulazione polizza assicurazione
6. Relazione annuale ex art. 17



Sanzioni ?

Non sono previste sanzioni – si ripete l'errore (SIMES – artt 1-4 legge Gelli)

Ci potrà essere responsabilità civile e/o contabile:

- Violazione 2086 c.c. per mancata attuazione idoneo assetto organizzativo, amministrativo e contabile
- Responsabilità del certificatore del bilancio;
- Responsabilità per stipulazione polizze assicurative in caso di mancata raccolta dei dati previsti dall'art. 17;



Entrata in vigore

15 marzo 2026?

Bilancio 2025?

Bilancio 2024 in comparazione (art. 2435 ter)?



Un dubbio.....

Sostenibilità ?



FGA FERRARO GIOVE E
ASSOCIATI

GRAZIE



studioferrarogiove.it

